




**CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 252 del 15-01-2008

Tipo: P



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il direttore generale

Roma, 15 gennaio 2008

**AI SIGG. PRESIDENTI DEI
CONSIGLI DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
LORO SEDI**

Circolare n. 1/2008

Egregi Presidenti,
in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale in data 9/10 gennaio 2008 mi
pregio trasmetterVi:

1. il II° vademecum operativo per gli Ordini territoriali, contenente le risposte ai quesiti pervenuti a questo Consiglio.
2. le linee guida in ordine allo svolgimento delle prime elezioni del collegio dei revisori o del revisore unico nei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Giovanni Morano)

II° VADEMECUM OPERATIVO PER GLI ORDINI TERRITORIALI

PRATICANTI

1) Requisito anzianità quinquennale dominus

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 139/05 il tirocinio deve essere svolto presso un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni.

Si precisa che la suddetta norma non si applica ai rapporti di praticantato instaurati prima dell'entrata in vigore del decreto sopracitato.

Inoltre il CNDC nella seduta consiliare del 20/21 giugno 2006 ha deliberato *che "ai soggetti iscritti dall'Ordine locale nel registro dei tirocinanti successivamente al 3 agosto 2005 e fino alla data di emanazione della circolare n.9 (del 09/11/05) dello stesso Consiglio Nazionale, debba essere riconosciuto valido il periodo di tirocinio svolto presso un dominus che non abbia il requisito dei cinque anni di iscrizione all'albo, fino alla data di notifica del provvedimento di annullamento del periodo di tirocinio svolto, da parte dell'Ordine territoriale, dovendosi riconoscere la tutela dei diritti dei soggetti in buona fede"*.

2) Situazione praticanti attualmente sospesi

Il D.M. 327/95 all'art. 6 co. 2 consente un'interruzione del tirocinio per un periodo massimo di diciotto mesi.

L'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 139/05 prevede invece che il tirocinio debba essere svolto "per un periodo ininterrotto": si ritiene che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità di operare ingiustificate interruzioni di tirocinio seppur limitate nel tempo (come invece previsto dall'art. 6, comma 2 del DM 327/1995). Tuttavia, ritenendo impossibile non ammettere che nel corso del periodo di tirocinio si possano verificare circostanze che impediscono lo svolgimento, come nel caso di gravidanza o di malattia previa adeguata documentazione, si ritiene che sia possibile ammettere una sospensione del tirocinio, in linea anche con quanto dispone l'art. 13 del DPR 99/98 in materia di tirocinio per l'accesso al registro dei revisori contabili.

Per quanto attiene alle eventuali interruzioni già in essere alla data del 3 agosto 2005 deve ammettersi la validità delle stesse, dovendosi riconoscere a favore del tirocinante un diritto quesito.

3) Praticanti iscritti al 31/12/07 al Registro praticanti

Ai sensi dell'art. 71 (comma 1) del D.Lgs 28 giugno 2005, n. 139 coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registro dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella sezione A del registro dei tirocinanti se sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea specialistica nella classe **64/S**, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe **84/S**, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali;
- b) diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registro dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i Collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella sezione B del registro dei tirocinanti se sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di laurea nella classe **17**, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe **28**, classe delle lauree in scienze economiche;
- b) diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Ne deriva quindi che l'iscrizione alla sezione A o B del registro praticanti è legata solo al titolo di studio posseduto dal praticante indipendentemente dall'iscrizione, al 31/12/07, al registro praticanti dottori o ragionieri.

DIMISSIONI VICEPRESIDENTE CONSIGLIO DELL'ORDINE

Nel caso in cui un vice-presidente di un Ordine territoriale, nominato Consigliere Nazionale, opti per quest'ultima carica, il Consiglio dell'Ordine dovrà accoglierne le dimissioni integrando il Consiglio con il primo dei non eletti della lista da cui proviene. Infatti ai sensi dell'art. 16 del D:Lgs. 139/05 *“Fatta eccezione per il Presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste”*.

Deve ritenersi quindi esclusa la possibilità di ripetere le operazioni elettorali.

Inoltre, si ritiene che il Vice presidente dell'Ordine territoriale, debba essere votato tra e dai Consiglieri provenienti dall'Albo dei ragionieri.

LINEE GUIDA PER LA PRIMA ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI O DEL REVISORE UNICO

1. Convocazione

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, entro il 31 marzo 2008, deve convocare l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore unico con le modalità di cui agli articoli 18, 20, 21 e 24 del D.lgs. n. 139/05 e quelle di cui al presente regolamento.

2. L'Assemblea, avente ad oggetto l'elezione del collegio dei revisori o del revisore unico è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dello scopo dell'adunanza.

3. L'avviso, almeno venti giorni prima, deve essere spedito secondo le modalità indicate all'art. 18 commi 2 e 3 del D.Lgs. 139/05

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'invito a presentare le liste contenenti le candidature almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale.

5. Il seggio elettorale è aperto per un orario non inferiore a due ore e fino ad un massimo di otto ore. Le operazioni di voto dovranno concludersi tassativamente alle ore 18,00 del giorno di votazione, per poi iniziare con immediatezza e contemporaneità le operazioni di scrutinio.

2. Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consone al decoro ed alla dignità professionale e nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata nel luogo in cui si svolge l'assemblea elettorale e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

3. Composizione Collegio

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel Registro dei Revisori Contabili, dura in carica quattro anni e può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

2. Possono essere eletti alla carica di Revisore dei conti gli iscritti all'albo ed al registro dei revisori contabili, che godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi del'art. 20 del d.lgs. 139/05.

3. Negli Ordini locali con meno di mille iscritti l'Assemblea può eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.

4. Presentazione delle liste

1. Gli iscritti all'Albo, in possesso dei requisiti di cui al co. 2 dell'art. 3 del presente regolamento possono candidarsi alla carica di Revisore depositando, presso la segreteria dell'Ordine, liste contenenti un numero di candidati non superiore ai revisori da eleggere, compresi i supplenti entro le ore 18.00 del quinto giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea elettorale.
2. Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato che deve, contestualmente, dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il Presidente provvede affinché all'ingresso del seggio elettorale sia affisso un elenco contenente per ciascuna lista il numero identificativo, il contrassegno e/o il motto, il nominativo di tutti i candidati, seguendo l'ordine di lista.

5. Schede per l'elezione dei Revisori

1. Le schede per l'elezione dei Revisori, stampate a cura dell'Ordine, devono contenere le liste presentate.

6. Espressione del voto

1. In caso di collegio formato da tre componenti, ciascun elettore potrà esprimere tre preferenze per i candidati presentati nelle varie liste, anche se appartenenti a liste diverse.
2. In caso di collegio composto da un solo componente, ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.
3. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

7. Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti

1. Il Presidente del seggio elettorale provvede allo scrutinio dei voti, con l'assistenza di due scrutatori scelti dal Presidente tra gli elettori presenti nel seggio elettorale al momento della conclusione delle operazioni di voto.
2. In caso di collegio formato da tre componenti, sono eletti i tre candidati più votati – a prescindere dalla lista in cui sono candidati – come membri effettivi, ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di Presidente.
3. In caso di Collegio formato da un solo componente, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti; risulta eletto membro supplente il primo candidato successivo per ordine di voti.